

TITOLO I
DENOMINAZIONE SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 22, c. 3, lett. e, della legge 142/90 una Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale denominata "A.M.A.CO. S.p.a " in trasformazione, ai sensi dell'art. 17, comma 51 della legge 15 maggio 1997, n. 127 della omonima azienda speciale.

La società è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di cui agli articoli 2497 e 2497 bis del Codice Civile da parte del Comune di Cosenza.

ART. 2

La società ha sede in Cosenza.

La società a mezzo dei suoi organi competenti ha facoltà di istituire sedi secondarie, agenzie o rappresentanze e di sopprimerle.

ART. 3

La società avrà durata fino al 31 dicembre del 2050. Essa può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

TITOLO II
OGGETTO SOCIALE

ART. 4

La Società ha come oggetto l'esercizio del trasporto pubblico di persone e ogni altra attività, anche strumentale, connessa e/o complementare alla mobilità e al traffico nelle aree urbane ed extraurbane.

In particolare la società potrà effettuare, sia direttamente che mediante l'affidamento a terzi:

- a) Assunzione e rilievo di concessioni per l'esercizio di linee automobilistiche, ferroviarie, funicolari e di navigazione per acqua e per aria, per il trasporto pubblico di persone e merci, anche per conto di terzi;
- b) Impianto ed esercizio, in proprio e per conto di terzi di mezzi di trasporto in genere e di merci per terra, per acqua e per aria;
- c) Esercizio di servizio di trasporti turistici, speciali "a chiamata" e similari, servizi di noleggio e di gran turismo;
- d) Gestione dei servizi quali parcheggi di scambio, trasporto scolastico e trasporto delle persone con ridotta capacità motoria;
- e) Acquisto, alienazioni costruzione, riparazione e manutenzione di materiale ferroviario, automobilistico, funicolare e di navigazione per acqua ed aria;
- f) Studi, ricerche indagini progetti, azioni promozionali nel settore della mobilità, anche per conto di

terzi;

g) Realizzazione e gestione di parcometri e parcheggi anche in edifici multipiano, sia direttamente che in concessione da terzi o in qualsiasi altra forma;

h) Realizzazione e gestione di stazioni di autolinee e di navigazione per acqua e per aria, di autostazioni di servizio, di officina di riparazione e manutenzione mezzi di trasporto anche per conto di terzi;

i) Realizzazione, gestione di strutture a servizio della mobilità pubblica, compresa l'istituzione e gestione di agenzie di viaggio;

j) Servizi di rimozione forzata di automezzi e gestione degli impianti semaforici;

k) Tutte le attività collaterali e connesse con i servizi predetti anche in affidamento o concessione da parte di Enti pubblici.

l) Favorire il trasporto dei soggetti diversamente abili.

Per il conseguimento degli scopi sociali la società potrà compiere, non in via prevalente ed in quanto ritenuta strumentale dall'organo amministrativo al conseguimento dell'oggetto di cui sopra, qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, concedere ed ottenere fidejussioni come pure esercitare industrie e commerci affini.

AMACO potrà espletare funzioni di agenzia per la mobilità, anche al fine di pianificare, regolare e controllare l'esercizio del trasporto nel territorio comunale.

La Società non potrà, in alcun caso, svolgere attività riservate alle banche od a altri intermediari autorizzati ai sensi delle vigenti leggi in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ART. 5

Il capitale sociale è di Euro 2.600.000,00 (euro due-milioneisecentomila/00) ed è suddiviso in numero 5 milioni di azioni da Euro 0,52.

Gli aumenti di capitale potranno essere effettuati, oltre che in danaro, anche mediante conferimenti di beni in nature e di crediti, in conformità alle deliberazioni dell'assemblea e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

La società ha inoltre facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale anche al di fuori del formale aumento del Capitale Sociale.

La partecipazione del Comune di Cosenza non potrà, in

ogni caso essere inferiore al cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale e pertanto non sarà valido nei confronti della Società il trasferimento di azioni che riduca la suddetta partecipazione pubblica locale al di sotto di tale limite.

L'acquisto della qualità di socio comporta accettazione incondizionata dei meccanismi di controllo analogo congiunto e differenziato previsti nel presente Statuto, dai contratti di servizio e dalle altre deliberazioni eventualmente adottate dall'Assemblea e dall'organo di Controllo Analogo. Descritto di seguito.

Ai sensi delle vigenti norme di legge l'intero capitale sociale deve appartenere ad Enti Pubblici.

Non è ammessa la partecipazione di privati o di Enti diversi ed in ogni caso di soggetti la cui partecipazione qualitativamente e/o quantitativamente anche minoritaria, possa determinare una alterazione dei meccanismi di "controllo analogo, congiunto e differenziato" ovvero una incompatibilità gestionale rispetto alla vigente normativa.

Il capitale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, previo parere dell'Organo che esercita il Controllo analogo alle condizioni e ai termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e fatta salva, in ogni caso, la condizione di cui al comma 4 dell'articolo 5 del presente Statuto.

ART.6

Le azioni sono normative. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto ed è indivisibile. Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

In sede di aumento oneroso del capitale sociale i Soci hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero di azioni effettivamente possedute.

I soci che esercitano il diritto di opzione e che ne facciano contestuale richiesta hanno diritto di prelazione all'acquisto delle azioni che sono rimaste non optate. Ove il richiedente siano più di uno, le azioni non optate saranno suddivise fra i Soci in proporzione alla loro pregressa partecipazione al capitale sociale. La sottoscrizione seguirà entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione dell'organo di amministrazione.

Le azioni non optate potranno essere sottoscritte da terzi estranei, nei limiti del successivo art. 8 e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 5 del presente Statuto, solo se la deliberazione di aumento del capitale sociale lo preveda e-

spressamente.

Restano salvi i casi di esclusione del diritto di opzione previsti dalla Legge e, in particolare, quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e seguenti del Codice Civile.

Se l'aumento non è, comunque, interamente sottoscritto nel termine previsto nella relativa deliberazione, esso sarà valido ed efficace per l'ammontare sottoscritto solo se la deliberazione lo prevede espressamente.

ART. 7

Fermo restando l'inderogabile principio sancito dall'art. 5 del presente Statuto in ordine al capitale sociale interamente pubblico, qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittenti azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con raccomandata AR, informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, specificando nella comunicazione il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 45 giorni dal ricevimento dell'offerta mediante invio di raccomandata AR.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono manifestare a mezzo di raccomandata AR indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà ad acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, provvederà a sua volta a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo raccomandata AR, delle proposte di acquisto pervenute, assistite da diritto di prelazione.

La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti di opzione offerti verranno ad essi attribuiti

in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Nel caso in cui il corrispettivo indicato per la cessione sia considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione, le azioni e i diritti di opzione oggetto della prelazione saranno valutati, a richiesta di uno qualsiasi degli interessati, da un arbitro nominato da Presidente del Tribunale di Cosenza, che procederà secondo equità sulla base del patrimonio netto della società rettificando tenuto conto del valore corrente delle poste attive e dell'avviamento.

Le decisioni dell'arbitro saranno vincolanti per le parti. Le spese di valutazione saranno per metà a carico dei soci che intendono acquistare, nella proporzione dei titoli che a loro rispettivamente spettano, e per l'altra metà a carico della parte venditrice.

L'efficacia dei trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte dell'Organo di amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venire meno la titolarità, per il Comune di Cosenza e comunque per la partecipazione pubblica locale, della maggioranza delle azioni di cui al comma 4 dell'art. 5 del presente Statuto.

ART. 8

Fermi restando i requisiti soggettivi dei soci di cui all'art. 5 ed il diritto di prelazione di cui all'art. 7, il trasferimento a terzi non soc, delle azioni e dei diritti di opzione ad esse inerenti, non produrrà effetti nei confronti della società se non con il preventivo gradimento dell'Assemblea dei Soci, gradimento che potrà essere negato con adeguata motivazione (c.d. Gradimento "non mero").

Ai fini dell'esercizio del diritto di gradimento,, il Socio che intenderà trasferire a terzi non soci le azioni o i diritti di opzione dovrà comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata AR, oltre il numero delle azioni e i diritti che intende cedere, tutti gli elementi ed ogni altra informazione necessari per l'esatta identificazione del soggetto acquirente, affinché l'Organo di amministrazione possa valutare con cognizione di causa e prudente apprezzamento le qualità dello stesso acquirente, riferendone all'Assemblea dei soci entro e non oltre 60 giorni.

Il giudizio sul gradimento del soggetto acquirente dovrà essere espresso dall'Assemblea dei Soci entro il termine di cui sopra e l'eventuale rifiuto del consenso o gradimento dovrà essere motivato dallo stesso organo il quale, entro i successivi trenta giorni potrà

designare un altro acquirente/i delle azioni o dei diritti posti in vendita.

Nel caso di trasferimento a terzi non soci di una quantità di azione inferiore a n. 1000, il gradimento di cui al presente articolo sarà espresso dall'Organo di amministrazione e non dall'assemblea dei soci.

ART. 9

Il domicilio dei soci, relativamente ai loro rapporti con la società, è quello indicato nel libro dei soci.

ART. 10

La società potrà emettere obbligazioni, sia nominative che al portatore, a norma e secondo le modalità di legge.

ART. 11

La Società potrà acquisire dai Soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di restituzione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio pubblico.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 12

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 13

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto e spedito con qualsiasi sistema di comunicazione purché venga garantita la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve indicare i punti posti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora della seduta.

L'assemblea può essere convocata in luogo diverso da quello della sede della sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione potrà inoltre contenere la indicazione del giorno e del luogo ed ora fissati per la eventuale seconda convocazione, che comunque non potrà avvenire nello stesso giorno fissato per la prima.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei comportamenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei comportamenti dell'organo di controllo. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deli-

berazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Ferme restanti le competenze e le prerogative del Consiglio comunale, in materia inerente: a) tariffe; b) costituzione o dismissione di società, attività e servizi; c) acquisti ed alienazioni di immobili, impianti e rami d'azienda; d) emissione di obbligazioni; e) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale della società, le proposte messe all'ordine del giorno dovranno essere comunicate al socio unico Comune di Cosenza, o ai soci pubblici che detengono la totalità del capitale sociale della società, almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

ART. 14

Ogni socio potrà farsi rappresentare all'assemblea, con le limitazioni di legge, da altra persona, anche non socio, mediante delega scritta ai sensi dell'art. 2372 C.C.

ART. 15

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e per gli eventuali altri punti posti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 2364 c.c. l'assemblea potrà essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. In sede ordinaria l'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee gli azionisti cui spetta il diritto di voto. L'intervento in Assemblea può avvenire anche in audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante

di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificatesi dette condizioni, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e dove si trova pure il Segretario.

ART. 16

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove previsto.

In mancanza sarà l'assemblea a nominare il presidente. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'assemblea, la validità di eventuali deleghe ed in genere il diritto di intervenire.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario anche non socio oppure da un Notaio, quando si tratti di assemblea straordinaria.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o dal Segretario.

ART. 17

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentato dagli intervenuti e delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno della prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente.

ART. 18

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'Estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'art. 2351 è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale, tanto in prima che in seconda convocazione.

TITOLO V

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 19

La società è amministrata da un Amministratore Unico, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di nominare con delibera motivata nel rispetto delle norme di legge, un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, ivi compreso il Presidente.

L'organo amministrativo resta in carica per tre esercizi o per il minor periodo previsto dall'assemblea all'atto della nomina e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. L'Amministratore Unico, e quando è previsto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i rappresentanti in esso del Comune di Cosenza sono nominati dal Sindaco di Cosenza.

Non possono essere nominati amministratori coloro che, per espressa indicazione di legge, siano in situazioni di incompatibilità o la cui nomina sia esclusa.

L'Organo amministrativo opererà nel rispetto delle indicazioni provenienti dall'Assemblea dei Soci.

Nel caso l'amministrazione della società sia affidata ad un organo collegiale la nomina dei consiglieri di amministrazione da parte del Sindaco di Cosenza avverrà nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge n. 120/2011 cosicché venga assicurato l'equilibrio tra i generi ed il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli amministratori nominati.

L'assemblea può nominare, tra i consiglieri di amministrazione, un vice - presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Qualora l'assemblea dovesse stabilire un numero di amministratori inferiori al massimo consentito dal presente statuto, la stessa potrà, anche nel corso del triennio, deliberare un aumento del numero degli stessi provvedendo ad effettuare le nuove nomine. In tal caso i nuovi amministratori scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto e deve essere convocata l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione potrà nominare un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente nel caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi e potrà delegare parte delle proprie attribuzioni ad un solo amministratore.

Al consiglio di Amministrazione si applicano tutte le norme previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti. Il Consiglio sarà convocato anche fuori dalla sede so-

ziale, purché in Italia, dal presidente o da chi ne fa le veci quando lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori. La convocazione sarà effettuata mediante comunicazione da farsi almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, anche solo con un telegramma da spedirsi almeno ventiquattro ore prima.

Il Consiglio di Amministrazione sarà regolarmente e validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 20

L'Amministratore Unico ed Il consiglio di amministrazione, ove nominato, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta. In particolare gli saranno conferite tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, escluse quelle che la legge riserva espressamente all'Assemblea dei soci e con le limitazioni derivanti dai meccanismi di controllo analogo, congiunto e differenziato.

L'Organo di amministrazione avrà pertanto, a titolo esemplificativo e non tassativo, la facoltà di procedere ad acquisti, ,permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di partecipare ad altre aziende o società o enti costituiti o costituenti anche sotto forma di conferimenti, di fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le banche, Istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico o privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni, di ogni specie, esonerando i Conservatori dei Registri immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti e di ogni altro ente pubblico e privato da ogni responsabilità.

L'Organo di Amministrazione deciderà altresì sulle azioni giudiziarie, anche in sede di cassazione e revocazione, su compromessi e transazioni e potrà nominare amichevoli compositori.

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, potrà delegare uno o più poteri ed incarichi ad uno o più amministratori, con le limitazioni di cui all'art. 2381 c.c., stabilendone, sentito il parere del Colle-

gio Sindacale, le relative retribuzioni e fatte salve le limitazioni riferite alle prerogative che il presente Statuto affida all'Organo di Controllo analogo, congiunto e differenziato.

L'Organo di Amministrazione predispone ed invia all'Organo di Controllo analogo, al fine di essere preventivamente approvati, il Piano di Programma, un documento previsionale che contenga la formulazione di obiettivi e programmi di breve e medio periodo e indichi dettagliatamente gli strumenti da utilizzare per la misurazione sistematica dei risultati conseguiti e del bilancio di esercizio.

Almeno ogni 6 mesi l'Organo di Amministrazione redigerà una relazione periodica concernente lo svolgimento delle attività sociali che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi al trimestre di riferimento. Copia di tale relazione dovrà essere trasmessa al Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo per il Controllo analogo per una opportuna valutazione dello svolgimento delle attività sociali e del raggiungimento degli obiettivi gestionali. I suddetti Organi avranno 30 giorni di tempo dal ricevimento della relazione per presentare osservazioni scritte all'Organo di Amministrazione. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione la relazione si riterrà approvata, in caso contrario l'Organo di Amministrazione dovrà convocare l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

ART. 21

All'organo di Amministrazione è attribuito il compenso nel rispetto delle norme di legge ed è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, mentre è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, è vietato, altresì, corrispondere trattamenti di fine mandato agli ai componenti degli organi sociali.

ART. 22

La rappresentanza delle società e la firma sociale è devoluta all'Amministratore Unico o al Presidente del consiglio di Amministrazione, ove nominato, che all'uopo può delegare un consigliere.

L'Organo di Amministrazione potrà anche delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che crederà opportune, ad uno o più amministratori in caso di Consiglio di Amministrazione, ad uno o più procuratori, tanto congiuntamente che separatamente, nonché affidare speciali incarichi a propri membri o a terzi.

Di concerto con il Comune di Cosenza, l'Organo di Amministrazione predispone opportuni strumenti per l'in-

formazione dell'utenza ed in particolare promuove iniziative volte a garantire la diffusione e la valorizzazione del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, nonché, nelle forme più convenienti, l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni svolte.

TITOLO VI

STRUMENTI DI CONTROLLO ANALOGO

ART. 23

Il controllo da parte dei soci affidanti, oltre che mediante le ordinarie prerogative di azionista della società, viene anche svolto attraverso l'Organo di Controllo analogo.

I soci non affidanti diretti di servizi possono comunque partecipare senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Controllo analogo per gli affari non riguardanti i servizi loro affidati. La maggioranza assoluta dei membri del citato Organo di Controllo analogo può disporre l'esclusione dalla partecipazione a singole riunioni ovvero a fasi di una riunione di soci non affidatari dandone motivata giustificazione in sede di verbale di ogni riunione.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

ART. 24

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi requisiti di cui all'art. 2397 ultimo comma del codice Civile.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

L'Assemblea che nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale, ne determina anche il compenso.

TITOLO VIII

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 25

La revisione Legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito Registro nominati e funzionanti a norma di legge e non potrà in alcun modo essere affidata al Collegio Sindacale.

TITOLO IX

IL PERSONALE

ART. 26

La struttura organizzativa e le sue variazioni sono determinate con decisione assunta dall'Organo di Amministrazione.

La decisione di cui al precedente comma definisce le principali aree funzionali della struttura organizzativa dell'AMACO e le principali mansioni dei responsabili di tali aree.

Le modalità, i procedimenti ed i requisiti per l'assunzione del personale devono essere disciplinati con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese le previsioni di cui all'art. 35 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 e del C.C.N.L. e aziendale di lavoro.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'azienda è quello che risulta dalle disposizioni di Legge e dal C.C.N.L. di categoria.

TITOLO X

BILANCIO ED UTILI

ART. 27

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione provvede, a norma di legge e nei termini legali alla formazione e compilazione del bilancio secondo le norme di legge, da sottoporre preventivamente all'Organo di Controllo Analogo e successivamente per l'approvazione all'Assemblea degli azionisti.

Il bilancio dovrà essere approvato nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal presente statuto.

ART. 28

Sugli utili netti risultanti nel bilancio viene dedotto almeno il 5% a assegnare alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il minimo consentito dalla legge. Il residuo sarà ripartito secondo quanto delibererà l'assemblea di volta in volta.

I dividendi non riscossi rimarranno infruttiferi e andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui diventeranno esigibili.

TITOLO XI

SCIoglimento

ART. 29

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea, sentito l'Organo di Controllo Analogo, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà, previa designazione dell'Organo di Controllo Analogo, uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di Legge. Il liquidatore deve essere iscritto all'albo degli avvocati o dei commercialisti o dei revisori contabili.

Le deliberazioni inerenti lo scioglimento e la liquidazione sono adottate previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo analogo, congiunto e diffe-

renziato.

TITOLO XII
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 30

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da tre avvocati, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del distretto nel cui ambito ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso la sede del Comune di Cosenza.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Eventuali modifiche riguardanti la presente clausola compromissoria dovranno essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso

TITOLO XIII
NORME TRANSITORIE E DIVERSE

ART. 31

La società conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra pertanto nella gestione di tutte le attività ed in tutti i rapporti attivi e passivi dell'azienda originaria speciale.

Il personale in servizio presso l'azienda speciale AMACO, alla data del presente provvedimento, passa alle dipendenze della A.M.A.CO. S.p.a. conservando il trattamento normativo ed economico acquisito e le funzioni assegnate, fatte salve le eventuali modifiche che si rendessero necessarie da adottare con decisione dell'Organo di Amministrazione.

Il Comune di Cosenza nomina l'Organo di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 36, comma 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142, il Sindaco del Comune di Cosenza nomina l'Organo di Amministrazione, nomina il primo collegio sindacale che resterà in carica per tre esercizi finanziari e fissa i compensi da assegnare, in sede di prima nomina, ai componenti di tali organi e nomina, altresì, il revisore legale dei conti.

ART. 32

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge, generali e speciali, in materia.

Imposta di bollo assolta in origine ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007. Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1,2 e 3 d. lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso consentito.